



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2023, proposto da Wwf Italia, Legambiente Sicilia, Lipu, Enpa, Lndc Animal Protection, Lac, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata *ex lege* in Palermo via Villareale n. 6;

e con l'intervento di

dell'Associazione LCS- Liberi Cacciatori Siciliani, dell'ANCA – Associazione Nazionale Cacciatori, e dell'Associazione Italcaccia Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avv. Alfio

Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto Assessoriale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 31/GAB del 26 giugno 2023 e relativi allegati, incluso il calendario venatorio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* dell'Associazione LCS- Liberi Cacciatori Siciliani, dell'ANCA – Associazione Nazionale Cacciatori, e dell'Associazione Italcaccia Sicilia;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la postulata misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. può trovare giustificazione solo con riferimento al pregiudizio realmente “immediato” che potrebbe discendere dalla esecuzione degli atti impugnati, e dunque solo con riguardo ai profili riguardanti:

- a) l'apertura generale della caccia dal 17 settembre;
- b) l'anticipazione dell'apertura della stagione della caccia (cd. “preapertura” nelle date del 2, 3, 6, 9, 10 settembre c.a.) limitatamente alle specie tortora, colombaccio e coniglio selvatico;
- c) la determinazione del periodo di pre-addestramento dei cani, fissato dal 21 al 30 agosto;

dovendosi invece affidare alla ordinaria sede collegiale lo scrutinio, anche cautelare, degli aspetti implicati dalle ulteriori prescrizioni contenute nel decreto assessoriale impugnato, e ciò tenuto conto del fatto che la lesività di queste ultime non è immediata e potrà quindi essere esaminata alla prima camera di consiglio

collegiale utile della Sezione, fissata per il 18 settembre c.a.;

Considerato, sotto i limitati profili individuati *supra*, e sulla base di un sommario scrutinio che:

a1) l'apertura generale della stagione alla data del 17 settembre risulta in linea con quanto previsto dall'art. 18 della L. 157/1992, laddove individua quale *dies a quo* la terza domenica del mese di settembre (nell'anno corrente coincidente, appunto, col 17 settembre); si tratta peraltro di decorrenza già giudicata legittima in precedenza da questo Tar (v. sentenza n. 3691/2022);

b1) la cd. pre-apertura in alcune giornate del mese di settembre (2, 3, 6, 9 e 10) relativamente alla caccia di alcune specifiche specie risulta ad un primo esame legittima in ragione del fatto che:

per il colombaccio si è espresso favorevolmente l'ISPRA – v. parere n. 32147 del 13.06.23 (pag. 6) – affermando che *“Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il Merlo per il quale è accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento (...) e le specie Colombaccio, Gazza e Ghiandaia per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento”*;

per la tortora, il medesimo ISPRA - nel citato parere n. 32147 del 13.06.23 (pagg. 6 e 7) – pur avendo qualificato la specie in esame come *“specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione”*, ha ciononostante ritenuto *“attuabile il prelievo alla Tortora selvatica nel territorio regionale”* tenuto conto del *“piano di prelievo massimo previsto da codesta Amministrazione pari a 3.300 capi, valutato il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) e considerata la prevista introduzione di un sistema informatico di monitoraggio del prelievo che consente l'interruzione della caccia al raggiungimento del tetto predeterminato”*; è stata emesso, quindi, un parere che non risulta affatto incompatibile con la disposta preapertura;

per il coniglio selvatico la preapertura della caccia non risulta lesiva delle ragioni delle ricorrenti, giacchè lo stesso decreto impugnato demanda la regolamentazione ad un provvedimento successivo, che sarà adottato sulla base dell'analisi dei dati raccolti con il censimento della specie in corso di realizzazione (censimento effettuato dall'Università di Palermo, e solo di recente trasmesso all'amministrazione);

c1) il cd. pre-addestramento cani (disciplinato all'art. 10) è consentito dal 21 al 30 agosto, dalle ore 5.00 alle 18.00 e senza modalità di sparo. Tali modalità sono state giudicate legittime nella precedente stagione dal CGARS con D.P. 335/2022 e con ordinanza collegiale n. 345/2022;

Ritenuto, in conclusione, che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare monocratica di cui all'art. 56 c.p.a.;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 settembre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 24 agosto 2023.

**Il Presidente ff
Francesco Bruno**

IL SEGRETARIO